

Rapporto

numero	data	Dipartimento
5923 R	14 maggio 2008	ISTITUZIONI
Concerne		

della Commissione della legislazione sul messaggio 24 aprile 2007 riguardante la modifica della legge cantonale di applicazione alla legge federale concernente le misure coercitive in materia di diritto degli stranieri del 17 aprile 1997

1. LE MODIFICHE A LIVELLO SVIZZERO

1.1 Le modifiche approvate dal popolo svizzero

Approvate il 24 settembre 2007 dal popolo svizzero le proposte di revisione parziale della Legge federale sull'asilo e di revisione totale della Legge federale in materia di stranieri sono entrate nel frattempo in vigore. Si tratta dell'ampliamento delle misure coercitive con l'introduzione di nuove forme di privazione della libertà personale, unitamente alla facoltà del Giudice, in determinati casi, di effettuare la verifica della legittimità del provvedimento amministrativo rinunciando all'audizione dell'interessato in procedura orale.

Queste misure coercitive richiedono le necessarie modifiche alla vigente legge cantonale di applicazione (LALMC).

A mente del Consiglio federale una politica migratoria completa e credibile deve comprendere anche provvedimenti penali e amministrativi per l'applicazione delle disposizioni del diritto in materia di stranieri e per la salvaguardia della sicurezza e dell'ordine pubblico (cfr. messaggio relativo alla legge federale sugli stranieri dell'8 marzo 2002).

1.2 Modifiche legislative e conformità con le disposizioni superiori

Alcune disposizioni della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU) influiscono sulla situazione degli stranieri nel nostro Paese. L'articolo 3 CEDU, sancisce il divieto della tortura, disposizione dal quale si deduce che nessuno può essere rinvio sul territorio di uno Stato nel quale rischia di essere vittima di tortura o di trattamenti inumani o degradanti. Tale principio del «non-refoulement» può essere invocato da qualsiasi straniero che si presenta alla frontiera o che già si trova sul territorio dello Stato. Nel contesto del diritto in materia di stranieri, l'articolo 3 CEDU può essere invocato unicamente se lo straniero deve essere allontanato dalla Svizzera. Se si oppone all'allontanamento, l'interessato può esigere una decisione formale impugnabile. Il ricorso non ha effetto sospensivo. Tale regola è conforme all'articolo 3 CEDU. Prima di pronunciare la decisione di allontanamento l'autorità competente esamina se l'esecuzione dello stesso è conforme al principio del «non-refoulement» e se l'allontanamento appare lecito, esigibile o possibile. Il ritiro dell'effetto sospensivo concerne unicamente lo straniero in situazione irregolare, caso per il quale l'esecuzione rapida della decisione di allontanamento s'impone a tutela dell'interesse pubblico. Lo straniero conserva in ogni

momento la possibilità di depositare una domanda d'asilo nel caso in cui l'allontanamento lo esporrebbe a seri pregiudizi.

L'articolo 5 CEDU conferisce ad ogni persona un diritto alla libertà e alla sicurezza. Nessuno può essere privato della libertà salvo nei casi espressamente enumerati da detta disposizione e nei modi previsti dalla legge. L'articolo 5 CEDU è volto a vietare gli arresti e le detenzioni arbitrari. Esso enumera le situazioni nelle quali un individuo può essere privato della libertà personale ed enumera i diritti che devono essere garantiti ad ogni persona in stato di detenzione o di arresto. Si tratta segnatamente del diritto di essere informato dei motivi dell'arresto e dei reati imputati, del diritto di essere tradotto al più presto dinanzi a un tribunale e del diritto di indirizzare un ricorso ad un tribunale affinché esso decida, entro brevi termini, sulla legalità della detenzione o ordini la scarcerazione se la detenzione è illegale. L'articolo 5 CEDU si applica alle sole misure privative della libertà, le quali si distinguono dalle restrizioni alla libertà di circolare, disciplinate a loro volta dal Protocollo 4 alla CEDU e dall'articolo 12 del Patto II. Per privazione della libertà non si deve intendere soltanto la detenzione in senso stretto. Né ogni limitazione della libertà va intesa ai sensi dell'articolo 5 CEDU. Per determinare se uno straniero è privato della sua libertà, la giurisprudenza internazionale reputa che si debba partire dalla situazione concreta e tenere presente un insieme di criteri quali ad esempio il genere, la durata, gli effetti e le modalità dell'esecuzione della misura considerata. L'unica differenza tra privazione e restrizione della libertà risiede nel grado e nell'intensità, non già nella natura o nell'essenza del provvedimento. La carcerazione amministrativa e l'assegnazione di un luogo di residenza allo straniero che non beneficia di un titolo di soggiorno, o il divieto di accedere a un determinato territorio, ordinati nel contesto delle misure coercitive, sono conformi all'articolo 5 CEDU (cfr. messaggio relativo alla legge federale sugli stranieri dell'8 marzo 2002).

L'articolo 6 CEDU sancisce il diritto a un processo equo, il che implica il diritto ad accedere ai tribunali, il diritto di essere giudicato da un tribunale competente, indipendente, imparziale e stabilito dalla legge, il diritto di essere giudicato entro un termine ragionevole nonché il principio della pubblicità dei dibattiti. Il campo d'applicazione dell'articolo 6 CEDU è limitato alle controversie relative ai diritti e agli obblighi di carattere civile e alla fondatezza di accuse in materia penale. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, l'articolo 6 CEDU non si applica alle liti in materia di stranieri (cfr. messaggio relativo alla legge federale sugli stranieri dell'8 marzo 2002).

Il Protocollo n. 7 alla CEDU del 22 novembre 1984 (art. 1) sancisce determinate garanzie procedurali in caso d'espulsione di stranieri. Uno straniero legalmente residente nel territorio di uno Stato non ne può essere espulso, se non a seguito di un provvedimento adottato conformemente alla legge. Egli deve essere autorizzato a far valere le sue ragioni contro la sua espulsione e a far esaminare il suo caso (art. 1 par. 1). Tale garanzia presuppone che egli vi risieda da un certo tempo e sia titolare di un permesso che gli dà diritto a risiedere sul territorio di tale Stato. L'articolo 1 non comprende il respingimento degli stranieri alla frontiera né il caso del turista o dello straniero in transito. Esso non comprende neppure lo straniero che soggiorna illegalmente nel Paese, sia perché entratovi illegalmente sia perché il suo permesso è scaduto. In virtù del paragrafo 2 dell'articolo 1, l'interessato può essere espulso prima che possa esercitare i diritti di cui al paragrafo 1 quando tale espulsione si rende necessaria per interessi di ordine pubblico o è motivata da ragioni di sicurezza nazionale. In tal caso, l'interessato ha diritto ad essere autorizzato ad esercitare i propri diritti dopo l'espulsione (art. 15 par. 2 del commento dell'8 ottobre 1984 relativo al Protocollo n. 7).

1.3 Le misure coercitive: un po' di storia

Le misure coercitive nel diritto in materia di stranieri sono state introdotte nel 1995 allo scopo di migliorare l'esecuzione degli allontanamenti. Tale obiettivo, tuttavia, non può essere raggiunto con le sole misure coercitive. Le misure privative della libertà non possono essere estese a volontà in quanto occorre rispettare il principio della proporzionalità e altre esigenze del diritto internazionale (cfr. messaggio relativo alla legge federale sugli stranieri dell'8 marzo 2002).

Nell'ottobre 1999 è stata creata la nuova Divisione Rimpatrio nell'Ufficio federale dei rifugiati. Essa coadiuva i Cantoni nel procurare i documenti di viaggio per stranieri tenuti a lasciare il nostro Paese. Funge inoltre da interlocutore per le autorità degli Stati di origine, segnatamente delle rappresentanze diplomatiche e consolari. In seno alla Divisione Rimpatrio è operativa, dal 20 agosto 2001, l'organizzazione «swissREPAT». Attiva sul piano federale in materia di assistenza al ritorno, essa coadiuva i Cantoni nella pianificazione, organizzazione e coordinamento dell'espulsione di stranieri tenuti a lasciare la Svizzera. La scarsa disponibilità degli Stati d'origine o di provenienza a rendere possibile il ritorno dei rispettivi cittadini, comporta problemi per l'esecuzione degli allontanamenti.

La Confederazione si è adoperata pertanto alla conclusione di accordi con gli Stati d'origine e di provenienza, nonché con gli Stati limitrofi e gli Stati di transito, al fine di regolare la riammissione dei propri cittadini e dei cittadini di Stati terzi. Pacifico il fatto che gli sforzi per migliorare l'esecuzione degli allontanamenti non sono terminati.

La principale innovazione consiste ora nella possibilità di porre degli stranieri in carcerazione in vista del rinvio forzato, □quando non hanno rispettato il termine di partenza fissato loro, l'espulsione è esecutiva e le autorità hanno dovuto procurarsi da sé i documenti di viaggio. Ciò è volto a impedire che le persone in procinto di essere allontanate si sottraggano all'espulsione e che i documenti, di regola emanati con una durata di validità limitata (lasciapassare) e procurati faticosamente, scadano senza essere utilizzati. Questa particolare carcerazione in vista del rinvio forzato non deve superare 20 giorni e va esaminata in procedura scritta dal giudice competente per la carcerazione.

1.4 Alcuni dati a livello Svizzero

L'incidenza numerica della carcerazione preliminare è minima. Essa corrisponde a meno del 2 per cento di tutti i casi di carcerazione amministrativa. Dal 1995 al 2000, la carcerazione preliminare è stata ordinata, in tutta la Svizzera, fra un minimo di 32 e un massimo di 102 volte all'anno. La durata media della carcerazione era di meno di 20 giorni, situandosi così nettamente al di sotto del limite massimo di tre mesi sancito dalla legge.

Dal 1995 al 2000, la carcerazione in vista del rinvio forzato è stata ordinata, in tutta la Svizzera, fra un minimo di 5500 e un massimo di 7000 volte. La durata media della carcerazione era di meno di 23 giorni. È stata necessaria una proroga al di là di tre mesi nel 5 fino al 10 per cento dei casi. Solo per un totale di 38 persone è intervenuta la scarcerazione dopo il raggiungimento della durata massima della carcerazione (9 mesi). Per circa l'80 per cento di tutti i casi, al termine della carcerazione in vista del rinvio forzato la persona interessata ha potuto essere allontanata.

Sono state presentate 100 domande d'asilo all'anno nel corso della carcerazione in vista del rinvio forzato, pari all'1,5-2 per cento dei casi d'espulsione.

L'assegnazione di un luogo di soggiorno e il divieto di accedere a un dato territorio rivestono un'importanza minima in confronto alla carcerazione in vista del rinvio forzato. Nel 1995 tale misura è stata disposta in 184 casi. Nel 1998 è stato raggiunto un apice con 1348 casi. Tale sviluppo va ricondotto ad azioni di polizia mirate volte a smantellare scene aperte della droga. Negli ultimi anni il numero di casi di assegnazione di un luogo di soggiorno e divieto di accedere a un dato territorio si è stabilizzato a un livello leggermente inferiore (1033 casi nel 2000). Questi casi concernevano anzitutto i centri delle città di Zurigo, Basilea e Berna. Infrazioni a questo provvedimento sono state punite penalmente in un numero di casi variante tra i 9 nel 1995 e i 79 nel 1997.

In conclusione le misure coercitive hanno dimostrato (cfr. messaggio relativo alla legge federale sugli stranieri dell'8 marzo 2002) di essere un mezzo adeguato segnatamente per garantire l'esecuzione dell'allontanamento.

1.5 Compiti e organizzazione delle autorità

La nuova legge lascia ai Cantoni l'autonomia per quel che concerne l'organizzazione dei compiti loro demandati. In virtù dell'articolo 121 capoverso 1 della Costituzione del 18 aprile 1999, la legislazione in materia di stranieri è di competenza della Confederazione.

2. I NUOVI PROVVEDIMENTI IN MATERIA DI MISURE COERCITIVE

Si tratta dei provvedimenti atti a permettere il rimpatrio di quegli stranieri che rifiutano di abbandonare volontariamente la Svizzera dopo una decisione negativa. Oltre all'attuale carcerazione preliminare, e a quella in vista del rinvio coatto, sono state adottate le seguenti tre forme di soppressione della libertà personale:

- la carcerazione cautelativa concerne gli stranieri oggetto di una decisione di rinvio cresciuta in giudicato e che non si sono attenuti all'ingiunzione dell'obbligo di partenza;
- la carcerazione in vista del rinvio coatto per carente collaborazione nel procurare i documenti di viaggio;
- il fermo consiste nella possibilità di ottenere chiarimenti relativi all'identità ed alla nazionalità dello straniero, oppure di facilitare la traduzione di quest'ultimo dinanzi a rappresentanze diplomatiche (durata massima di tre giorni).

L'attuale sistema di controllo della carcerazione (legalità e adeguatezza), controllo che deve intervenire d'ufficio, prevede la procedura orale con comparizione dell'interessato.

La riforma prevede delle deroghe all'obbligatorietà dell'esame orale e d'ufficio da parte del Giudice delle misure coercitive (facoltà per quest'ultimo di rinunciare all'udienza in procedura orale oppure di intervenire solo su sollecitazione dell'interessato). In caso di carente collaborazione nel procurare i documenti di viaggio è ora prevista la procedura scritta.

È stato raddoppiato il periodo massimo ammissibile per la privazione della libertà: da 12 a 24 mesi (per i minorenni di età compresa fra i 15 ed i 18 anni al massimo 12 mesi).

Già oggi le persone straniere prive di permesso di soggiorno che disturbano o mettono in pericolo l'ordine pubblico, sono passibili di misure che vietano loro l'accesso oppure l'abbandono di un determinato perimetro territoriale (Letten). Con la revisione legislativa la semplice decorrenza infruttuosa del termine di partenza consente l'emissione del provvedimento, a prescindere dalla irrepreensibilità della condotta tenuta dallo straniero.

3. LA LEGGE CANTONALE DI APPLICAZIONE DELLE MISURE COERCITIVE (LALMC)

Nella la legge cantonale vengono conseguentemente recepiti e introdotti i seguenti aspetti.

3.1 Le nuove modalità di privazione della libertà personale

Occorre distinguere fra le due forme privative della libertà istituite dalle misure coercitive, consistenti nella carcerazione e nel fermo.

3.1.1 La carcerazione

La riforma ha aggiunto ai due tipi di carcerazione esistenti (preliminare e in vista del rinvio coatto), altre due forme di sottrazione della libertà (carcerazione cautelativa e carcerazione in vista del rinvio coatto per carente collaborazione), per le quali non è richiesto un adeguamento visto che la LALMC per tutte le forme utilizza il termine generico di "carcerazione".

3.1.2 Il fermo

Si impone un adeguamento della legge cantonale relativamente al novero delle facoltà che l'Autorità amministrativa designata dal Consiglio di Stato è chiamata ad esercitare. Compete al Consiglio di Stato indicare l'Autorità che sarà chiamata a deciderlo, quest'ultima ha preannunciato nel suo messaggio che tenuto conto dello scopo perseguito da questo istituto e della sua breve durata, è verosimile che l'attuazione del fermo sarà demandata alle competenze della Polizia cantonale.

3.2 Ampliamento della durata della carcerazione amministrativa

L'estensione del periodo della privazione della libertà personale è materia esclusivamente disciplinata dal diritto federale.

3.3 Esame della legittimità del provvedimento coercitivo ordinato

Il diritto federale prevede che il controllo giudiziario della legalità ed adeguatezza della carcerazione amministrativa deve avvenire d'ufficio e nel rispetto del principio dell'oralità (anche se non più assoluta) che prescrive la comparizione personale del detenuto davanti al Giudice delle misure coercitive. Anche il tipo di procedura è definito dal diritto federale.

L'attuale legge cantonale di applicazione si limita a registrare i cambiamenti procedurali nel frattempo intervenuti, in particolare non escludendo la possibilità della verifica scritta da parte dell'Autorità giudiziaria, laddove i presupposti federali la permettano.

L'esame giudiziario sulla legittimità del fermo non avviene d'ufficio, come invece per qualsiasi carcerazione, ma unicamente su espressa richiesta dell'interessato. Alla legge cantonale di applicazione viene pertanto demandato il compito di prevedere il tipo di procedura d'esame da seguire (scritta o orale) unitamente a quello di definire le condizioni di esercizio della domanda del controllo giudiziario del fermo.

L'esecutivo ritiene, analogamente alla Commissione della legislazione, che la procedura scritta possa adeguatamente prestarsi per lo svolgimento della verifica giudiziaria del fermo, senza particolare pregiudizio per i diritti della persona interessata, per i seguenti due motivi. In primo luogo la durata massima stabilita per il fermo (3 giorni) è più breve del periodo consentito entro cui il Giudice è tenuto ad intervenire d'ufficio per pronunciarsi

sulla regolarità della carcerazione (96 ore pari a 4 giorni). La durata del fermo, inferiore rispetto a quella di intervento giudiziario per la convalida della carcerazione, si traduce in una limitazione della libertà personale sicuramente più attenuata, tale da poter giustificare l'adozione di una procedura meno rigorosa e formale di quella orale. In secondo luogo il legislatore federale ha voluto sottrarre questo istituto all'esigenza di un controllo giudiziario sistematico e puntuale, come invece avviene per la carcerazione. A differenza di quest'ultima infatti, l'esame della regolarità del fermo ricorre solo su richiesta dell'interessato. Ciò induce a prediligere la scelta della procedura scritta, quale strumento di verifica maggiormente snello e rapido. La preferenza per la procedura scritta non compromette in alcun modo la facoltà del Giudice di sentire oralmente la persona fermata, il cui esercizio rientra nella sfera del suo potere discrezionale.

Come per l'esame della regolarità del fermo anche la relativa richiesta d'avvio deve a rivestire la medesima forma. Al momento del fermo la persona dovrà essere immediatamente informata del diritto di richiedere la verifica giudiziaria del suo stato tramite istanza scritta. Il termine di due giorni successivi alla cessazione del fermo è parso un limite sufficientemente congruo per consentire all'interessato di potersi determinare su questo punto. La decorrenza infruttuosa del termine di due giorni comporta la decadenza, per perenzione, del diritto in parola.

3.4 Divieto di accesso o di abbandono del territorio

Questa misura non comporta particolari modifiche alla legge cantonale. Oltre al divieto di accesso e di abbandono del territorio, le misure in questione riguardano la prestazione di una cauzione, il deposito dei documenti, la regolare comparizione nonché la residenza in un luogo determinato; ossia i provvedimenti sostitutivi alla carcerazione elencati all'art. 2 della LALMC. Per tutti, l'esame della legittimità non interviene automaticamente, ma è subordinato alla promozione di un ricorso al Giudice delle misure coercitive.

In ambito cantonale invece la soppressione della seconda istanza giudiziaria preposta al vaglio della regolarità della carcerazione è recente (abrogazione art. 31 LALMC - v. messaggio n. 5808 del 4 luglio 2006), il controllo della convalida giudiziaria della carcerazione rispettivamente del fermo, è ormai possibile unicamente tramite l'inoltro del ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale.

4. LE AUDIZIONI IN COMMISSIONE DELLA LEGISLAZIONE

La Commissione della legislazione di questo Gran Consiglio ha dedicato alcune sedute alla discussione del tema. In particolare ha sentito Giorgio Battaglioni, capo della Divisione della giustizia, e Giacomo Gemnetti, capo dell'Ufficio giuridico della Sezione dei permessi e dell'immigrazione.

Gli intervenuti hanno spiegato che da oltre una decina d'anni la Confederazione sta operando in questo settore. Risalgono ai primi anni Novanta le prime indicazioni di rafforzare le misure contro i cittadini stranieri "recalcitranti", in tale occasione è stata prevista una carcerazione amministrativa. Da allora il Dipartimento delle istituzioni, con la Polizia, ha organizzato le operazioni di rimpatrio. Dal 2004, dopo una serie di discussioni, ipotizzando anche la costruzione in Ticino di uno stabile dove potesse avvenire la carcerazione amministrativa, è stato stipulato un accordo con il Cantone Basilea, e sono state riservate sei celle per queste carcerazioni. Basilea intende ora costruire un nuovo edificio.

La convenzione con Basilea è stata però disdetta con effetto al 31 dicembre 2008; il Dipartimento delle istituzioni è intervenuto presso la direzione del Dipartimento competente di Basilea per poterne ancora discutere e nel contempo sono state avviate le trattative per far capo ad una analoga struttura che si trova a Ginevra. Parimenti si stanno valutando anche delle ipotesi per creare una struttura nel nostro Cantone.

Con le recenti modifiche del diritto federale, la durata della carcerazione amministrativa è stata aumentata da 12 a 24 mesi. Tra i provvedimenti entrati in vigore il 1° gennaio 2007 c'è anche la carcerazione cautelativa, possibile quando lo Stato di origine è disposto ad accogliere la persona interessata e ad emettere i necessari documenti di legittimazione. Dalla stessa data è in vigore anche il fermo di Polizia, per un massimo di tre giorni, da impiegare per accertare l'identità della persona e per notificarle la decisione formale dell'autorità.

Il Consiglio federale ha deciso di adottare delle misure coordinate nell'ambito della politica migratoria. La legislazione svizzera disciplina questa politica tramite la legge sugli stranieri e la legge sull'asilo, che regolano l'ammissione degli stranieri in Svizzera. Il pacchetto delle riforme federali ha inasprito anche le misure contro coloro che non hanno diritto di rimanere in Svizzera. Nel settore dell'asilo si è decisa l'esclusione dalle misure assistenziali per i richiedenti la cui procedura è stata definitivamente rigettata. In base al diritto internazionale non è possibile estromettere uno straniero verso un Paese limitrofo che non sia il suo Paese di provenienza. Si è cercato di rendere le condizioni di accoglienza meno attrattive per queste persone privandole delle prestazioni assistenziali. L'art. 12 della Costituzione comunque impone ai Cantoni di sopperire ai bisogni assistenziali minimi di chiunque, anche se presente illegalmente sul territorio. Perciò a Camorino è stato approntato il centro NEM. Il regolamento del DSS citato garantisce ai NEM vitto, alloggio e cure mediche.

Per quanto riguarda invece la legge sugli stranieri, sono state potenziate le misure coatte per l'allontanamento; la competenza riconosciuta al DI. Sono state potenziate le misure coercitive, che riguardano l'esecuzione dell'allontanamento (e non hanno nulla a che vedere con le prestazioni assistenziali), con un'estensione della durata della carcerazione amministrativa da 12 a 24 mesi e sono stati ampliati i motivi per i quali l'incarcerazione può essere ordinata. Oggi le domande delle persone che, senza ragionevoli motivi, sono prive di documenti ottengono una decisione di non entrata nel merito e la sola emissione di questa decisione è sufficiente all'autorità per ordinare la carcerazione amministrativa. L'inasprimento dell'apparato coercitivo serve a lottare con maggiore efficacia contro la permanenza abusiva degli stranieri in Svizzera.

Queste misure risalgono al 1994; in Ticino sono applicate dal 2004, quando è stata firmata la convenzione con Basilea. Prima non era possibile applicarle, perché la carcerazione amministrativa prevede un regime particolare, meno severo rispetto a quello di un carcere comune. Lo scopo della detenzione non è infatti l'espiazione della pena bensì l'esecuzione coatta dell'allontanamento. Inoltre, i due tipi di detenuti non devono venire in contatto.

Con la legislazione in vigore si potrebbe disporre la carcerazione amministrativa per tutti coloro i cui termini di partenza sono scaduti. Attualmente, solo nell'ambito dell'asilo, si contano un centinaio di casi. In Ticino è stata adottata un'altra politica: data anche l'esiguità dei posti disponibili si cerca di prendere queste misure in modo mirato, contro le persone che perturbano l'ordine pubblico. Quindi la carcerazione amministrativa può essere ordinata anche nei confronti di persone astrette all'allontanamento che tengono un comportamento lesivo dell'ordine pubblico, contro le quali sono state pronunciate delle

condanne penali che non prevedono però la carcerazione. Ciò avviene ad esempio nei confronti delle persone fermate per piccolo spaccio di droga.

Alla specifica domanda tesa a sapere se in pratica il carcere preventivo viene sostituito con la carcerazione amministrativa, cercando quindi di sopperire a una carenza del Codice penale la risposta è stata che il diritto penale ha la precedenza sul diritto amministrativo. Una persona che deve espiare una pena, o nei confronti della quale è in atto un procedimento penale, non può essere sottoposta a carcerazione amministrativa.

Le persone sottoposte alla carcerazione amministrativa negli ultimi anni sono:

- nel 2004 sono state ordinate 62 misure; 50 carcerazioni di breve durata (quando nel giro di 48 ore si riesce a organizzare il rimpatrio) e 12 carcerazioni nella struttura di Basilea;
- nel 2005 sono state ordinate 68 carcerazioni; delle 32 carcerazioni amministrative 25 sono state ordinate a seguito di infrazioni del Codice penale, sostanzialmente per attività legate allo spaccio;
- nel 2006 sono state ordinate 45 carcerazioni, di cui 22 di breve durata e 18 amministrative; il 39% di queste ultime detenzioni erano legate allo spaccio;
- nel 2007 le carcerazioni sono state 54, di cui 30 di breve durata e 15 a Basilea.

La Commissione ha chiesto se è possibile ricorrere a strutture più semplici rispetto a quella di Basilea, ma che potrebbero accogliere più persone. I funzionari intervenuti hanno spiegato che è inammissibile. Chi è sottoposto alla carcerazione amministrativa deve essere privato della libertà personale, quindi deve trovarsi in un carcere, anche se retto con un regime meno austero rispetto a un carcere normale. Le strutture devono essere conformi ai dettami del legislatore federale e le condizioni di detenzione devono essere rispettate, altrimenti il giudice delle misure coercitive non può convalidare la carcerazione.

2004

Totale carcerazioni	62
di cui:	
di breve durata (inferiori alle 48 ore)	50
nel carcere amministrativo di Basilea	12 di cui 25% per infr. al Codice penale
divieti di abbandono del Ct. Ticino	0
divieti di accesso al Ct. Ticino	17

2005

Totale carcerazioni	68
di cui:	
non intime	11
di breve durata (inferiori alle 48 ore)	32
nel carcere amministrativo di Basilea	25 di cui 96% per infr. al Codice penale
divieti di abbandono del Ct. Ticino	0
divieti di accesso al Ct. Ticino	5

2006

Totale carcerazioni	45
di cui:	
non intime	4
negativo GIAR	1
di breve durata (inferiore alle 48 ore)	22
nel carcere amministrativo di Basilea	18 di cui 39% per infr. al Codice penale
divieti di abbandono del Ct. Ticino	0
divieti di accesso al Ct. Ticino	4

2007

Totale carcerazioni	54
di cui:	
non intime	8
negativo GIAR	1
di breve durata (inferiore alle 48 ore)	30
nel carcere amministrativo di Basilea	15 di cui 73% per infr. al Codice penale
divieti di abbandono del Ct. Ticino	0
divieti di accesso al Ct. Ticino	21

Nel messaggio il Consiglio di Stato ricorda che nei confronti dei giovani stranieri, sinora in Ticino, non sono mai stati oggetto di misure coercitive.

* * * * *

Sulla base delle considerazioni contenute in questo rapporto, la Commissione della legislazione chiede al Parlamento di approvare le modifiche legislative così come sono state proposte dal Consiglio di Stato nel messaggio n. 5923, e meglio le modifiche alla legge cantonale di applicazione alla legge federale concernente le misure coercitive in materia di diritto degli stranieri del 17 aprile 1997.

Per la Commissione legislazione:

Felice Dafond, relatore
Bergonzoli - Caimi (con riserva) - Carobbio -
Dominé - Ducry - Ghisletta D. - Martignoni -
Pantani - Pestoni - Quadri